

I)

PARTE GENERALE

1 – NORMATIVA - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 -

1.1 Glossario

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni

1.3 Sanzioni

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 – REATI PRESUPPOSTO

1.5 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.

2 – LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

3 – ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

3.1 La LRM Divisione Appalti srl

3.2 Il modello di governance della LRM Divisione Appalti srl

3.3 L'assetto organizzativo della LRM Divisione Appalti srl

3.4 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

4 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LRM DIVISIONE APPALTI S.R.L.

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli

4.2 Elementi fondamentali del Modello

4.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello

4.4 Funzione del Modello

4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello

4.6 Diffusione del modello

5. CODICE ETICO

5.1 Premessa

5.2 Destinatari del Codice Etico

5.3 Valori guida

5.4 Principi etici generali di comportamento

5.5 Organi statutari

5.6 Principi di condotta nella gestione delle risorse umane

5.6.1 I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori

5.6.2 I rapporti gerarchici

5.6.3 I conflitti di interesse

5.7 I principi di condotta nella gestione degli strumenti e delle attrezzature aziendali

5.7.1 La regolamentazione dei sistemi informatici

5.7.2 La sicurezza dei sistemi informatici

5.8 I rapporti esterni

5.8.1 I rapporti con i fornitori

5.8.2 I rapporti con le autorità, le Istituzione e la Pubblica Amministrazione

5.9 La privacy

5.9.1. Il trattamento dei dati personali

5.10 Le linee guida di attuazione del Codice Etico

6. SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

6.1 Principi generali

6.2 Regole generali di comportamento

6.3 Sanzioni per il personale dipendente

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

6.5 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

6.6 Contestazioni e violazioni

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO

7.1 Formazione del personale dirigente e dipendente.

7.2 Altro personale non qualificabile come dipendente.

7.3 L'informativa ai collaboratori esterni e a terze parti.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 identificazione e collocazione dell'Organo di vigilanza

8.2 Funzioni e poteri dell'Odv

8.2.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello

8.2.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

8.3 Comunicazione e formazione

- 8.4 Segnalazioni all'Organo di Vigilanza
- 8.5 Violazioni del Codice Etico
- 8.6 Documentazione dell'attività dell'Organo di vigilanza
- 8.7 Verifiche periodiche
- 8.8 Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza

9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

- 9.1 Principi generali
- 9.2 Selezione del personale
- 9.3 Informazione e formazione del personale

10. OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

11. SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI

- 11.1 Selezione fornitori e clienti
- 11.2 Informativa e pubblicità

II) PARTE SPECIALE

1. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

- 1.1 Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio

2 – SINGOLI REATI

2.1 Reati nei confronti della PA

2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- 2.2.1 Le singole tipologie di reato
- 2.2.2 Le attività sensibili
- 2.2.3 I protocolli specifici di prevenzione
- 2.2.3 I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.3 Reati di falsità in monete

2.4 Delitti contro l'industria e il commercio

- 2.4.1 Le singole tipologie di reato
- 2.4.2 Le attività sensibili
- 2.4.3 I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.5 Reati societari

- A) Delle falsità: le fattispecie
- B) Tutela penale del capitale sociale: le fattispecie

C) Tutela penale del regolare funzionamento della Società: le fattispecie

D) Tutela penale contro le frodi: le fattispecie

E) Tutela penale delle funzioni di vigilanza: le fattispecie

2.5.1 Destinatari della parte speciale

2.5.2 Principali aree di attività a rischio

2.5.3 I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

2.5.4 I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

2.5.5 Controllo dell'Organo di vigilanza

2.6 Reati di abusi di mercato

2.7 Reati in materia della salute sicurezza sul lavoro

2.7.1 Premessa

2.7.2 Reati colposi

2.7.3 Violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori 2.7.4 Aree a rischio

2.7.5 Destinatari della parte speciale

2.7.6 Principi generali di comportamento

2.7.7 Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

2.8 Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro

2.8.1 Le singole tipologie di reato

2.8.2 Le attività sensibili

2.8.3 I protocolli specifici di prevenzione e i principi generali di comportamento

2.8.4 I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.9 Reati ambientali

2.9.1 Premessa

2.9.2 Descrizione delle attività

2.9.3 Compiti dell'ODV

2.10 Reati transnazionali

2.10.1 Premessa

2.10.2 Le singole tipologie di reato

2.11 Impiego di cittadini stranieri

2.12 Induzione a non rendere dichiarazioni

2.12.1 Le singole tipologie di reato

2.12.2 I principi di attuazione del Modello nelle attività a rischio

2.13 Reati associativi 416-bis criminalità organizzata

2.14 Reati Tributari

3. Disciplina del Whistleblowing

III) ALLEGATI

1. MANUALE DELLA QUALITA' ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, EN/AS 9100, ISO 13485
2. VISURA CAMERALE della LRM DIVISIONE APPALTI Srl
3. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DI GRUPPO
4. CODICE DISCIPLINARE
5. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI

5Bis. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO SOGGETTI TERZI.

6. FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE del Modello all'ODV
7. 7. FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI del Modello all'ODV

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta della LRM Divisione Appalti Srl di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* - nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

PARTE GENERALE

1. NORMATIVA

1.1. – Glossario

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia.

- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:** si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.
- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004.
- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.
- **SOGETTO SUBORDINATO:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

1.2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/2001), riguardante la "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) , per una serie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla o alla vigilanza di uno dei

soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

È bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie:

1. quella facente capo ai “soggetti in cd. posizione apicale”, cioè i vertici dell'azienda;
2. quella riguardante “soggetti sottoposti all'altrui direzione”

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente le seguenti condizioni:

1. che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello (Adozione del modello);
2. che il modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati della specie di quello verificatosi” (Idoneità del modello);
3. che tale modello sia stato attuato “efficacemente prima della commissione del reato” (Attuazione del modello);
4. che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. ORGANO DI VIGILANZA);
5. che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (Elusione fraudolenta del modello);
6. che non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV”.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd amministrativa dell'ente medesimo.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha provveduto in più riprese ad estendere l'elenco degli illeciti attribuibili all'ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito attendere futuri ulteriori ampliamenti dell'ambito della responsabilità diretta dell'ente “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

La legge esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

1.3.- Sanzioni

L'ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a: a) sanzione pecuniaria; b) sanzione interdittiva c) la confisca del prezzo o del profitto del reato; d) la pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione pecuniaria si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato – nell'ambito di quelli indicati dal decreto in esame – e l'ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale oppure non lo ha adottato affatto. In questo caso il comportamento dell'ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a sé stante, punito sempre con una pena pecuniaria. Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1549,37. La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ai sensi dell'art. 12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329

b) Le sanzioni interdittive, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. Inoltre, dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni. A mente dell'art. 17 del decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca
- d) La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.
- e) La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dell'ente medesimo.

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (REATI PRESUPPOSTO)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo di alcuni provvedimenti legislativi, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale si è progressivamente ampliato.

Attualmente esso contempla le seguenti figure:

A - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce innanzitutto, artt. 24 e 25, ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 ter c.p.;
- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.;
- Concussione – art. 317 c.p.
- Corruzione per un atto d'ufficio – art. 318 c.p.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p. 319 bis c.p.
- Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.p.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p. 321 c.p.
- Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di stati esteri – art. 322 bis c.p.
- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640 2° comma n. 1 c.p.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità –art. 319 quater c.p. [Articolo aggiunto dalla D.lgs 109/2012].

B - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

C - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

D – Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

E - Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla D.lgs 11 aprile 2002 n. 61 poi modificato dalla L. 262/2005 e dal D.lgs 109/2012 che ha introdotto la lettera s bis].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
- Falso in prospetto¹ (art. 2623, co. 2, c. c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione² (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
- Corruzione tra privati³ limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635 C.c.

F - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]. L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater, inerente alla punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

G -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

H -Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 -].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);

I - Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).0

L - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01). L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n.123 ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l'art. 25 septies, inerente ai reati di omicidio colposo (art 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

M - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01). L'art. 63 c.3 della legge 21 novembre 2007 n. 231 ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l'art 25 octies, inerente ai reati di

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 – ter 1 c.p.);

N - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);

- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi

titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

O. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)

a. Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

b. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- inquinamento idrico (art. 137)
- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13);
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6) o Siti contaminati (art. 257);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti).

La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

- Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 2)
- c. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui

agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

d. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

e. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

P. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall'art. 64, co. 1, let. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio (art. 648-ter e 648 ter 1 c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Q. Reati introdotti dal D.lgs 16/07/2012 n. 109:
- art- 25 duodocies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- all'art. 25 è stata aggiunta una nuova fattispecie: "Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.
- all'art. 25 ter comma 1 (REATI SOCIETARI) è stata aggiunta la lettera s bis "corruzione tra privati" limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635 C.c.

1.5- Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.

Il D. Lgs. 231/2001 – all'art. 6 - prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito,

modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

b) abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;

c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su indicato;

d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (Mappatura del rischio);

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (Protocolli);

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di verificabilità, trasparenza e pertinenza all'attività dell'azienda.;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (Flussi di informazioni da e con l'Odv);

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (Sistema disciplinare);

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente,

prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori. L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il presente modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria (e periodicamente aggiornate) che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

- a. Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b. Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
 - codice etico
 - sistema organizzativo
 - procedure manuali ed informatiche
 - sistemi di controllo e gestione
 - comunicazione al personale e sua formazione
- c. Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
 - documentazione dei controlli
- d. Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza
 - professionalità
 - continuità di azione
- e. Obblighi di informazione dell'organismo di controllo
- f. Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Da segnalare che il sistema di controllo interno e di gestione della LRM Divisione Appalti srl in aggiunta a

Quanto contenuto nelle linee guida, ha come base anche i seguenti documenti:

1. Codice disciplinare
2. Procedure di valutazione annuale personale dipendente

3. Manuale qualità (MGQ)
4. Documento di valutazione dei rischi (DVR)
5. Elenco dei documenti del sistema di gestione aziendale
6. Tutti i documenti richiamati e/o allegati dal Manuale di Qualità

Vengono inoltre tenute su base mensile o, comunque, quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, le seguenti riunioni:

- Verifica dello scadenziario qualità, ambiente e sicurezza e adempimenti;
- Commento e controllo dei dati di prestazione (KPI)
- Stato del magazzino e delle scorte (in base a censimento)
- Stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive e di miglioramento
- Programmazione ed effettuazione degli audit sistematici di processo almeno una volta all'anno il Datore di lavoro effettua:
 - insieme con RSPP, Medico competente e RLS (interno) la Riunione della sicurezza con valutazione del DVR, uso dei DPI, piano di formazione del personale, dati sugli infortuni e sulla sorveglianza sanitaria
 - con i resp. Qualità, Acquisti, Magazzino, Progettazione, HR e Vendite il riesame della direzione riguardante l'intero sistema di gestione aziendale.

3. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

Si rimanda per il presente punto al Manuale di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, alla EN/AS9100 e alla ISO 13485, allegato al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO 1) e la Visura camerale portante la data del __/__/2024

3.1. La LRM Divisione Appalti srl ha per oggetto: - la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti di distribuzione di carburanti su strade ed autostrade e di tutti gli impianti, i sistemi di automazione e le strutture connessi, complementari ed accessori; - la fornitura, il montaggio, la ristrutturazione di impianti idrico – sanitari, di cucine, lavanderie, del gas ed antincendio; - la fornitura, il montaggio, la manutenzione e ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima; - la fornitura, il montaggio, la manutenzione e ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione; - la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, e la commercializzazione dei relativi ricambi ed accessori; - la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di linee telefoniche ed impianti di telefonia; - la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti di telecontrollo e la prestazione di servizi di telecontrollo; - la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti tecnologici di genere; - l'esecuzione di lavori in terra, scavi, sbancamenti e sterri; - la gestione del ciclo integrato o parziale dei rifiuti di qualsiasi tipo, lo svolgimento delle attività di raccolta, di trasporto, avviamento al riciclaggio, trasformazione, trattamento, smaltimento, recupero e commercializzazione dei prodotti derivati; - la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione delle acque reflue; - la realizzazione, il montaggio e la manutenzione del verde urbano nonché di elementi per l'arredo urbano; - la costruzione, l'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati anche da fonti rinnovabili ed alternative o assimilate nonché di impianti per lo sfruttamento di energia alternativa, solare, eolica, geotermica e da biomasse, l'esecuzione degli interventi di modifica, di potenziamento, rifacimento

totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa per tempo vigente, degli impianti predetti, la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi; - la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata continua nonché di impianti di pubblica illuminazione; - la prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o alla misura della stessa, su edifici o impianti civili ed industriali; - la costruzione o la manutenzione e la ristrutturazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; - la produzione, il montaggio in opera e la commercializzazione di strutture prefabbricate in cemento armato; - la produzione, il montaggio in opera e la commercializzazione di strutture in ferro ed alluminio anodizzato; - la pulizia e la vetrificazione di serbatoi e cisterne; - la pressatura, con metodi non distruttivi, di serbatoi e cisterne; - la verniciatura di impianti e macchinari; - l'attività di verifica metrica di complessi di misura (sia fissi che mobili); - l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, in ambito nazionale ed internazionale; - l'organizzazione e la gestione di servizi di pubblica utilità e di esazione dei canoni; - la commercializzazione, in tutte le forme consentite ed anche per via telematica, l'importazione e l'esportazione di materiali da costruzione, articoli di arredo urbano, apparecchi, attrezzature e accessori per l'impiantistica; - la commercializzazione in tutte le forme consentite anche in via telematica, l'importazione e l'esportazione di veicoli in genere, nonché carrelli elevatori, autogru, gru per autocarri, pedane idrauliche e navicelle aeree per autocarri, cestelli aerei, verricelli idraulici, porta pallet, pinze idrauliche e meccaniche, rotatori, articoli per sollevamento meccanico ed idraulico, articoli oleodinamici in genere, natanti ed imbarcazioni, motori marini, articoli per la nautica; - la commercializzazione, in tutte le forme anche per la via telematica, l'importazione e l'esportazione di parti e accessori di veicoli in genere, natanti ed imbarcazioni; - la riparazione, l'installazione e la sostituzione di pneumatici e camere d'aria; - le attività di equilibratura e convergenza ruote; - l'attività di lavaggio e lucidatura di autoveicoli; - l'attività di soccorso stradale; - il noleggio, con o senza conducente, di autoveicoli; - il noleggio di mezzi d'opera, macchinari, apparecchi ed attrezzature; - l'acquisto a qualsiasi titolo e l'alienazione a qualsiasi titolo della proprietà o di diritti reali diversi su beni immobili, lo strumento edificatorio di aree, anche mediante lottizzazione, l'assunzione e la concessione in locazione, in affitto o in comodato e la concessione in leasing di beni immobili, nonché la valorizzazione in qualsiasi forma, la manutenzione e la gestione, per conto proprio o di terzi, di beni immobili; - l'effettuazione di ricerche di mercato e di elaborazione di dati per conto proprio o terzi; - l'organizzazione e la gestione di corsi per la formazione professionale, la qualificazione e la riqualificazione, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale. Inoltre, la LRM Divisione Appalti Srl può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge.

La sede legale della LRM Divisione Appalti Srl è in Vibo Valentia alla Frazione Marina alla Via Senatore Parodi VIII Traversa, 4, piano I° (PEC: lrmdivisioneappalti.srl@pec.it) e vi sono n.2 unità locali siti in Vibo Valentia alla Frazione Marina ed alla Frazione Porto Salvo – Zona Industriale

1.

Ai fini della predisposizione del presente modello, la LRM Divisione Appalti Srl ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1.2 Il modello di governance della LRM Divisione Appalti Srl

La LRM è una società a responsabilità limitata che può essere rappresentata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un amministratore unico. Attualmente la società è rappresentata da un Amministratore Unico, la Sig.ra Linda Carbone, la quale è investito di ogni potere di amministrazione della Società.

1.3 L'assetto organizzativo della LRM Divisione Appalti Srl

Il Responsabile dell'attività è l'Amministratore, Linda Carbone, che ha così suddiviso le responsabilità e le aree di attività come segue:

- 1) legale rappresentante con funzione di direzione amministrativa e finanziaria e gestione della privacy, datore di lavoro per la sicurezza e l'ambiente: Sig.ra Linda Carbone
- 2) RSPP: Dott. Domenico Galati
- 3) RLS: Rocco Callipo
- 4) Direttore Tecnico: Dott. Galati Domenico
- 5) Capo Cantiere: Ottavio Currà e Russo Giuseppe

La direzione ha formalizzato un organigramma preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie, in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità. L'incarico di assicuratore qualità è stato ufficializzato in forma scritta come le altre funzioni in un mansionario individuale. Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- a) stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione.
- b) stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
- c) informare l'Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione dello stesso.

Il mansionario si considera accettato e funzionante a partire dalla data apportata al fondo dello stesso e si considera in vigore permanentemente fino a quando una delle due parti non desideri apportare modifiche.

L'Assicuratore della Qualità (AQ) ha il compito preciso di gestire la parte documentale ed applicativa pratica del presente Sistema di Gestione, segnalando alla direzione tutte le eventuali anomalie, non conformità e necessità di aggiornamento/miglioramento. La funzione AQ non sostituisce in alcun caso nei loro compiti dirigenziali e decisionali specifici la Direzione, il Responsabile Tecnico o il Responsabile Acquisti, che continuano ad assolvere normalmente ciascuno i propri compiti.

3.4. Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

Quanto all'attività svolta dalla LRM Divisione Appalti Srl si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nella sezione 2 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'", alla sezione II punto 2.3 "ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE", la Sezione III e IV "MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO" del Manuale di qualità e l'organigramma.

4 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA LRM DIVISIONE APPALTI SRL

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei Modelli

LRM, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare un Progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

La LRM Divisione Appalti ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di LRM, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l'adozione dei Modelli, L'Amministratore si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della LRM nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la LRM intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla LRM, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, il legale rappresentante p.t. di LRM ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito – legislativamente stabilito - di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società si veda il prosieguo.

4.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento all'esigenze individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate da Confindustria, i punti fondamentali sviluppati dal legale rappresentante pro tempore nella definizione dei Modelli possono essere così brevemente riassunti:

- Analisi di una mappa dettagliata delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole, sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività aziendale in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 (Risk Management);
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali sensibili;
- Creazione di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale. È stato, pertanto, scritto un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Società – che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "a rischio";
- verifica dell'adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità ed una altrettanto chiara rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuando i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei Modelli;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- la definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;
- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, e degli "Allegati"

In relazione al contenuto preso in considerazione nella Parte Speciale, l'estensione dei reati, presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro, apre alla possibilità di tener conto – nella elaborazione del Modello Organizzativo, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/2008 – del documento di valutazione del rischio e dei piani operativi di sicurezza elaborati dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente (datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

La creazione di specifici "garanti", pertanto, è avvenuta nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U. sulla sicurezza.

Le singole Parti Speciali, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'Organismo di Vigilanza della

persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo ex post). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

La LRM Divisione Appalti Srl ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione chiara dei poteri autorizzatori e di firma, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati, tra l'altro, sulla separazione dei compiti. Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dallo Statuto più sopra richiamato.

4.3 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza del legale rappresentante p.t. della LRM previo parere non vincolante dell'OdV. È comunque riconosciuta all'Amministratore di LRM la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

È attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte del Presidente o Presidente.

4.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

- a. l'individuazione delle "attività sensibili", esposte al rischio di reato.
- b. l'adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della LRM la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione. La commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi della LRM anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;
- c. un monitoraggio costante dell'attività, per consentire alla LRM di prevenire od impedire la commissione del reato.

Oltre ai principi sopra indicati, i punti cardine del modello sono:

- a. l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire l'attribuzione all'OdV della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- b. la redazione, la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché la sua rintracciabilità in ogni momento;
- c. l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;
- d. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- e. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- f. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle regole comportamentali e delle procedure in essere;
- g. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione.

4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di LRM; sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità del legale rappresentante p.t., si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- a) Verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
- b) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico. La revisione avrà cadenza annuale.

4.6 Diffusione del Modello

Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 7) del presente Modello.

Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società.

Ai nuovi assunti, ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti saranno comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione l'informativa con il riferimento ai documenti presenti sul sito web in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.

Pubblicità

Per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello e i relativi allegati devono essere inseriti nel sito web della LRM Divisione Appalti s.r.l. e nell'Archivio informatico interno.

Inoltre, una copia cartacea del Codice Etico e del Modello deve essere mantenuta presso la sede della Società a disposizione dei dipendenti, dei Consulenti, dei Clienti, dei Dipendenti, dei Fornitori e degli Organi Sociali, che possono consultarla a semplice richiesta, purché in orario d'ufficio.

Inoltre, una copia cartacea del Codice Etico e del Modello con i relativi allegati è disponibile presso ogni unità locale.

5. CODICE ETICO

5.1. Premessa

La LRM Divisione Appalti s.r.l. si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della propria attività. Con l'emanazione del presente Codice Etico, la Società si pone altresì l'obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie e dei valori etici nella gestione degli affari, attraverso l'autodisciplina e l'adozione delle migliori tecniche e procedure di corporate governance.

La Società ritiene che l'orientamento all'etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l'affidabilità della medesima verso l'intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni. L'importanza del presente Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno delle società, al fine di scongiurare la realizzazione di reati. La Società si impegna a divulgare il presente Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna, anche tramite il proprio sito web, e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.

Si allega, a far parte del presente modello, il CODICE DISCIPLINARE.

5.2. Destinatari del Codice Etico Sono destinatari del Codice Etico:

- a. L' Amministratore che deve fare propri i principi del Codice Etico nello svolgimento della propria attività istituzionale;
- b. i dirigenti, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- c. gli altri dipendenti e collaboratori i quali, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice Etico.

Il destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi è tenuto:

ad informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico;

esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel Codice Etico che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso;

ad informare l'Organismo di vigilanza, riguardo qualsiasi comportamento di terzi che violi il Codice Etico.

L'osservanza del Codice Etico costituisce obbligo specifico di diligenza da parte dei destinatari indicati nei punti a), b) e c) e la relativa violazione può essere addebitata dalla Società quale atto illecito, qualora ne sia derivato un danno.

5.3. Valori Guida

La previsione del Codice Etico consente anzitutto di sancire i contenuti dei valori guida cui si ispira la cultura imprenditoriale della Società, supportando la sua identità nell'ambito del mercato e della società civile contemporanei.

In particolare, trattasi di:

- spirito di gruppo, rappresentato dalla consapevolezza e dalla condivisione di operare per il perseguimento di obiettivi comuni, nell'ambito di un gruppo cosciente della propria identità ma che rispetti comunque le diverse personalità, opinioni, conoscenze ed esperienze; in tale contesto, rilevano altresì i comportamenti improntati a promuovere in maniera univoca e positiva l'immagine e la reputazione della Società, il perseguimento e lo sviluppo di possibili sinergie ed interscambio di esperienze, conoscenze e risorse con partners esterni;
- valorizzazione delle risorse umane, favorendo le condizioni che consentano alle persone che a vario titolo operano nella e per la Società di poter esprimere al meglio le proprie competenze e personalità, di ricevere le medesime opportunità di crescita professionale senza discriminazione alcuna, di contribuire ai processi decisionali dell'azienda nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo capacità e competenze;
- diligenza e responsabilità, concetti che trovano estrinsecazione in comportamenti che rifuggano in ogni modo da comportamenti illegittimi e comunque scorretti evitando ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse e assumendo di contro le responsabilità connesse agli adempimenti;
- lealtà, chiarezza e trasparenza, quali connotati delle condotte verso i dipendenti, i collaboratori, le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, i fornitori, i clienti, il mercato, fatta salva l'osservanza delle disposizioni a tutela della privacy;
- efficienza ed efficacia, quali fattori determinanti del successo e, quindi, elementi imprescindibili per una tempestiva e determinata assunzione delle decisioni e loro attuazione ai vari livelli operativi aziendali.

5.4. Principi etici generali di comportamento

Nello svolgimento della propria attività la Società si conforma ai principi contenuti nel presente Codice Etico e quindi si impegna a:

osservare le leggi e i regolamenti vigenti che disciplinano le materie rilevanti nell'ambito delle attività svolte, con particolare riguardo ai principi e agli obblighi sanciti nel CODICE DISCIPLINARE;

agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando alla trasparenza le relazioni con i propri dipendenti, collaboratori;

evitare per i dipendenti della società i conflitti di interesse tra la sfera lavorativa, professionale e quella personale; respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno dei propri dipendenti, collaboratori;

promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società; garantire la sicurezza sul posto di lavoro, la salute del lavoratore e la protezione dell'ambiente;

assicurare la riservatezza relativamente alle notizie ed alle informazioni inerenti alle attività svolte ed a quelle costituenti patrimonio aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge poste a tutela e delle procedure interne, con particolare riferimento a quanto previsto nel vigente CODICE DISCIPLINARE;

far sì che i terzi, nei loro rapporti con la Società, siano informati degli obblighi imposti dal presente Codice Etico e ne rispettino l'adempimento;

promuovere l'accettazione, la valorizzazione e l'attuazione del presente Codice Etico da parte di tutti gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i partners e i clienti.

5.5. Organi statutari

Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano il presente Codice Etico, i membri degli organi statutari della Società perseguono gli obiettivi e gli interessi della Società.

Per quanto sopra, i membri degli organi statutari della Società improntano lo svolgimento della loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, diligenza, rispetto delle persone.

Il comportamento dei membri degli Organi statutari sarà pertanto caratterizzato da:

divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati a vantaggio della Società;

divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;

obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che comunque eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e scambio convenevole;

divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale; divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società; rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;

divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;

obbligo di denunciare all'Organismo di vigilanza i tentativi di interferenza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente Codice Etico;

sviluppo, con gli interlocutori esterni, di rapporti ispirati a correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali;

particolare attenzione dovrà essere riservata alle situazioni che possano comunque rilevare quali circostanze in conflitto di interessi, nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ricorrendo una o più di tali circostanze, gli interessati informeranno senza ritardo l'Organismo di vigilanza. Nella circostanza, gli interessati avranno cura di:

specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i medesimi potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società;

specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i loro prossimi congiunti e familiari potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società; indicare ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza;

astenersi comunque dal compiere atti connessi o relativi alle situazioni rappresentate, in attesa delle decisioni della Società; osservare le decisioni che in proposito saranno assunte dalla Società.

5.6. Principi di condotta nella gestione delle risorse umane.

Quale datore di lavoro, la Società si impegna a:

ottimizzare le condizioni lavorative nel pieno rispetto delle diversità di origine, sesso, cultura, religione e razza degli stessi lavoratori, salvaguardandone la loro integrità fisica e psicologica con l'applicazione diligente e partecipe della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute del lavoratore nei luoghi di lavoro;

adottare criteri di valutazione orientati al riconoscimento del merito personale, della competenza e della professionalità nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori, con il conseguente rifiuto di ogni forma di nepotismo e di favoritismo;

promuovere la creazione di un ambiente di lavoro quanto più armonico, al fine di favorire la collaborazione tra i singoli lavoratori e la crescita professionale di ciascuno;

contrastare qualsiasi tipo di molestia e di prestazione non professionale e in quanto tale strumentale alla progressione di carriera del singolo, al fine di salvaguardare la dignità dei dipendenti e dei collaboratori.

5.6.1. I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori

I principi di condotta che caratterizzano l'operato di dirigenti, dipendenti e collaboratori sono:

lo svolgimento delle proprie mansioni con trasparenza, correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento coerente e condiviso degli obiettivi aziendali;

l'osservanza delle norme di legge, regolamenti come sopra richiamate nell'indicazione dei principi etici generali di comportamento;

la vigilanza sulla piena operatività delle citate norme, segnalando al proprio superiore ogni eventuale violazione, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;

la segnalazione al proprio superiore di eventuali irregolarità e disfunzioni in merito alle modalità di gestione dell'attività lavorativa, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;

la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali vengono a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela, come meglio indicato al successivo punto;

la protezione e la conservazione dei beni materiali e immateriali della Società, mediante un utilizzo competente e responsabile delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività;

la responsabilizzazione in merito alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro, al fine di garantire l'efficienza e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature e di prevenire i rischi di infortuni;

il rifiuto di qualunque atteggiamento che discrimini colleghi e collaboratori per ragioni politiche e sindacali, di fede religiosa, razziali, di lingua, di sesso, di età o handicap;

il rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;

il divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;

il divieto di eseguire ordini o attuare atti direttivi emanati da soggetto non competente e non legittimato; in tali casi, il dipendente e/o collaboratore deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuto al proprio responsabile o referente;

il divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati;

il divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;

l'obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che eccedano, con il loro valore, le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;

il divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;

il divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società; l'obbligo di denunciare al proprio responsabile i tentativi di interferenza, consentendone ove opportuno anche l'attivazione tempestiva dell'Organismo di vigilanza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e comunque difforni dallo spirito del presente Codice Etico;

lo sviluppo con gli interlocutori esterni di rapporti ispirati alla massima correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali.

5.6.2. I rapporti gerarchici

Ciascun responsabile nello svolgimento delle sue mansioni di organizzazione e di controllo rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i collaboratori sottoposti alle sue attività di direzione e/o coordinamento.

Il responsabile si attiene a una condotta esemplare, dedicandosi al suo lavoro con lealtà e professionalità, nell'aperto riconoscimento della responsabilità e della libertà d'azione dei propri collaboratori, vigilando con diligenza sull'adempimento dei compiti loro assegnati.

Nello specifico, il responsabile ha l'obbligo di:

valutare accuratamente e in completa imparzialità i propri collaboratori sulla base delle loro capacità personali e delle loro competenze professionali;

illustrare ai propri collaboratori in modo inequivocabile i compiti loro assegnati e prepararli al loro adempimento attraverso un'opportuna attività formativa accompagnata da periodiche valutazioni sull'andamento del lavoro;

commisurare il compenso dei collaboratori alle prestazioni da loro fornite secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro, fermo restando che il pagamento può essere corrisposto unicamente al soggetto che ha prestato la sua opera;

promuovere lo spirito di appartenenza alla Società, stimolando la motivazione personale di ciascun collaboratore a crescere professionalmente all'interno dell'azienda;

tutelare l'integrità personale e professionale dei propri collaboratori da qualunque forma di indebita limitazione dell'espressione professionale e personale;

rendere edotti i propri collaboratori delle norme di legge e dei principi del presente Codice Etico e garantirne efficacemente l'applicazione, chiarendo che le violazioni rappresentano un eventuale inadempimento contrattuale e/o un illecito disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti;

segnalare tempestivamente al proprio superiore qualunque infrazione delle norme di legge o del presente Codice Etico rilevata in prima persona o a lui pervenuta.

5.6.3. Conflitto di interessi dei dirigenti e/o dipendenti.

La Società richiede che i dirigenti e i dipendenti nell'espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei dirigenti e/o dei dipendenti di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal dirigente e/o dipendente al proprio responsabile o referente.

La ricorrenza di una tale situazione determina l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte dello stesso responsabile o referente.

È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità a vario titolo di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della Società.

I destinatari del Codice Etico non possono essere beneficiari di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Società, salvo quelli che possono essere ricompresi nell'ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore.

Prima di accettare un incarico di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione che possa determinare un conflitto di interessi, ciascun dirigente o dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o referente che sottoporrà, se necessario, il caso all'Organismo di vigilanza.

5.7. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI

In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto al paragrafo "Gestione della documentazione" del Manuale della qualità e quanto contenuto nel Codice disciplinare.

I beni materiali della Società (quali ad esempio linee telefoniche, hardware e software, accessi alla rete e alla posta elettronica, autovetture, strumenti e attrezzature aziendali diverse...) devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l'attività lavorativa svolta per conto della Società, (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente).

È, pertanto, vietato (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente) servirsi dei beni aziendali per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con gli obiettivi aziendali o che comportino comunque rallentamenti operativi.

Non è consentito:

l'impiego di linee telefoniche dell'ufficio per effettuare conversazioni personali, salvo che per assoluta emergenza; l'uso della posta elettronica dell'ufficio per comunicazioni personali e/o svincolati dall'uso lavorativo

Quanto a:

l'impiego dei tablet aziendali e dei cellulari aziendali non vi sono limiti all'utilizzo; la navigazione in internet o quanto al wifi, sarà limitata al solo uso lavorativo.

o Ogni computer è dotato di una propria password personale per l'accesso alla rete aziendale. Ogni accesso verrà controllato e registrato su apposito file log

o Uso delle e-mail: tutte le email entranti/uscenti su indirizzi con domini aziendali, per motivi inerenti le procedure di sicurezza, potrebbero a campione essere esaminate dal CED o direttamente dal CIO aziendale

L'uso delle automobili aziendali non vi è limite all'utilizzo;

L'uso dei furgoni e delle auto della LRM Divisione Appalti S.r.l. è consentito solo per uso lavorativo previa compilazione dell'apposita scheda;

5.7.1. La regolamentazione dei sistemi informatici.

La Società può mettere a disposizione dei propri dirigenti, dipendenti e collaboratori una dotazione informatica costituita, secondo le diverse esigenze degli utilizzatori nello svolgimento delle attività loro affidate, da personal computer, notebook, tablet, stampanti, penne ottiche, software, accessori informatici, servizi di accesso alla rete e alla posta elettronica cumulativamente o distintamente tra loro.

Gli utilizzatori devono servirsi di tale strumentazione in modo tale da salvaguardarne la funzionalità e l'integrità, segnalando eventuali malfunzionamenti alle articolazioni preposte agli specifici servizi.

I programmi possono essere installati sulla rete aziendale o sui singoli personal computer in dotazione, unicamente da personale e/o tecnici autorizzati dalla Società (in specifico dal CIO).

In particolare, non è consentito:

installare programmi non autorizzati e/o privi di regolare licenza, al fine di evitare non solo il rischio di diffondere virus informatici, ma anche le sanzioni a carico della Società per le eventuali violazioni alle norme a tutela del diritto d'autore;

scaricare programmi dalla rete, anche tramite download gratuito, senza specifica autorizzazione della Società e previa ricognizione tecnica delle articolazioni aziendali preposte agli specifici servizi;

effettuare collegamenti alla rete con modalità difformi dall'architettura informatica prevista, al fine di salvaguardare la sicurezza dell'intero sistema informatico della Società;

utilizzare la propria casella di posta elettronica per trasmettere documenti e allegati vari al di fuori della rete informatica aziendale, ciò al fine di garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni trattate;

prendere parte a blog, dibattiti e forum non attinenti al lavoro con la propria postazione aziendale di accesso alla rete.

La Società si riserva di verificare, nel rispetto delle norme che disciplinano tale materia, le condizioni di impiego e di mantenimento dei personal computer, notebook, palmari, telefoni cellulari dati in dotazione, penne ottiche, nonché di supervisionare i siti internet ai quali sono stati rivolti gli accessi in ambito aziendale, prevedendone eventuali opportuni filtri.

La Società non può essere ritenuta responsabile di eventuali applicazioni e files presenti sui personal computer dati in dotazione e per i quali non sia stata concessa esplicita autorizzazione.

5.7.2. La sicurezza dei sistemi informatici

Al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati in suo possesso, la Società dota i propri sistemi informatici di appositi accorgimenti atti a impedire la libera circolazione delle informazioni o un impiego non appropriato delle stesse.

A tal fine, a ciascun dirigente, dipendente e collaboratore vengono attribuiti un identificativo e una password personalizzati e viene consentito l'accesso a determinati programmi files, unicamente in considerazione delle mansioni svolte.

Le password (incluse quelle per gli indirizzi email) potranno venir modificate con cadenza minimo trimestrale e depositate in azienda in busta chiusa ed in locale protetto.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla segretezza del loro identificativo e della loro password: devono pertanto evitare di divulgare tali dati e devono modificare periodicamente la loro password.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, inoltre, non devono lasciare la propria postazione di lavoro senza aver preso tutte le cautele necessarie a impedire che informazioni riservate possano essere visualizzate da soggetti non autorizzati.

5.8. RAPPORTI ESTERNI

Quanto alla politica seguita dalla LRM Divisione Appalti Srl si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale della Qualità, ivi allegato, nonché in ogni altro allegato adottato con il presente regolamento.

Come già espresso nella parte dedicata ai valori guida, la Società si prefigge anzitutto la creazione di valore, nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria rilevanza sociale.

Al fine di ottimizzare le proprie attività, la Società cerca di farsi interprete quanto più affidabile dei fabbisogni e delle aspettative dei clienti nello specifico ambito di attività e di rendere un servizio corretto, completo, tempestivo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia

Per il miglior conseguimento di tali intenti, si rende necessario pertanto che tutto il personale della Società sia in grado di decifrare e soddisfare le esigenze dei vari clienti proponendo soluzioni e strategie improntate alla fattibilità e all'efficacia.

5.8.1. I rapporti con i fornitori

La Società adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori, accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico.

Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e/o partners la Società si attiene ai seguenti principi:

non avvalersi di fornitori e/o partners di cui si abbia notizia fondata di collegamenti, diretti o indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e illecita;

accertarsi che i propri fornitori e interlocutori siano in grado di prestare un servizio di qualità, nel rispetto delle tempistiche e dei prezzi concordati;

accordare pari opportunità a ciascun interlocutore e fornitore, affinché nella scelta finale non intervengano criteri discriminatori o preferenze personali, ma solo valutazioni imparziali basate sull'effettivo possesso dei requisiti necessari alla fornitura dei beni e/o all'erogazione dei servizi;

evitare, a qualunque grado e livello, che si verifichi un interscambio inopportuno di favori e regali, al fine di non inficiare la trasparenza e la correttezza dei rapporti che la Società intrattiene con i propri fornitori e partners;

osservare i principi di trasparenza, completezza e riservatezza di informazione nella corrispondenza verso i fornitori e i partners,

evitare condizionamenti da terzi estranei alla Società, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;

sensibilizzare i fornitori e i partners al rispetto del presente Codice Etico; ove opportuno, istituire apposite e regolari procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale della qualità.

5.8.2. I rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

La Società si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità, per il rispetto della normativa vigente nei settori interessati dalla propria attività.

La Società collabora attivamente mediante i propri Organi, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori nel corso delle eventuali procedure istruttorie.

Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, la Società si impegna a: instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;

agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice Etico, non esercitando attraverso propri Organi, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, pressioni dirette od indirette su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

La Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.

A tal fine, la Società vieta ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, l'offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sottoveste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.

Risultano comunque consentiti, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del Codice Etico verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l'integrità e la reputazione della Società e/o influenzare l'autonomia di giudizio degli stessi destinatari; tali atti saranno tempestivamente segnalati in ogni caso al previsto Organismo di vigilanza.

Allo stesso modo, i destinatari del Codice Etico possono essere beneficiati di omaggi, liberalità o trattamenti di favore da parte di esterni, compresi i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

5.9. PRIVACY

Si richiama a far parte integrante del presente modello il Codice disciplinare.

La Società tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.

I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli riguardanti l'organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della Società, le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.

5.9.1 Il trattamento dei dati personali

I dati personali dei quali la Società risulta in possesso nello svolgimento della propria attività, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, sono sempre trattati in modo lecito e corretto.

La Società non utilizza o cede ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, o a fini promozionali, i dati personali acquisiti.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società, pertanto, procedono a:

raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

registrare i dati in modo esatto e aggiornarli all'occorrenza;

verificare che i dati siano pertinenti e completi e che non eccedano rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

informare l'interessato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati stessi;

custodire e controllare accuratamente i dati al fine di non incorrere nel rischio di distruggerli o perderli, anche accidentalmente;

consultare solo gli atti e i fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere e utilizzarli conformemente ai doveri d'ufficio;

interdire l'accesso non autorizzato ai dati e il loro trattamento illecito o non conforme alle finalità della loro raccolta;

distruggere i dati nel caso in cui vengano meno le ragioni della loro conservazione e del loro utilizzo, o nel caso in cui venga ritirata l'autorizzazione all'oro trattamento.

5.10 Linee guida di attuazione del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo i punti 4.6) e 7) del presente Modello.

Il presente Codice Etico, anche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 231/2001, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente la Società.

La Società è tenuta a rendere edotti i propri Organi, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, nonché i propri fornitori e i partners, sulle norme e sulle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società possono fare riferimento al loro diretto responsabile e, ove opportuno, all'apposito Organismo di vigilanza sia per ottenere chiarimenti in merito all'operatività del presente Codice Etico che per denunciarne la sua eventuale violazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Si richiama a far parte integrante del presente punto il Codice disciplinare.

6.1 - Principi generali.

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell'altro caso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 – Regole generali di comportamento

Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti della Società (di seguito detti "Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito detti "Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di LRM Divisione Appalti Srl, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

In particolare, le regole di comportamento prevedono che:

- i Dipendenti, i Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
- nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;
- i Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare, è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione del Vertice Aziendale.
- i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. È espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità

più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;

- nessun tipo di pagamento superiore agli euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura. Eventuali pagamenti per piccoli importi effettuati per cassa ed eccedenti il valore di euro 999,99 (novecentonovantanove/00) devono essere espressamente autorizzati e dalla Direzione Amministrativa con informativa all'OdV;
- è espressamente vietata l'elargizione in denaro a pubblici funzionari;
- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la LRM Divisione Appalti Srl. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l'immagine della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni.
- i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte della Società, identificabile con il sistema di deleghe in essere in LRM.;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;
- è consentito ai Soci l'esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all'OdV in caso di ostacolo o rifiuto.

6.3 Sanzioni per il personale dipendente

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati:

- incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello. (Ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva.
- incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente.
- Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei

lavoratori”, dai Contratti Collettivi Nazionali (29.07.2013 e successivi) di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili.

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori l’OdV informerà Il Presidente e il Presidente, ovvero il Collegio sindacale qualora presente.

6.5 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/o del Codice etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l’applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

A tal fine è consigliabile prevedere l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l’impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

Compete all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO

7.1. Formazione del personale dirigente e dipendente.

Un’effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante la pubblicazione sul sito della società e l’invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo.

Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull’argomento, nonché fornito a tutti l’accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;

L’attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- Gli interventi vengono pianificati dall'amministrazione a inizio anno sulla modulistica specifica (MOD. 04 Piano di formazione) approvato da DL e firmato per presa visione da DL/RSPP/AQ/RLS e registrati su appositi modelli (Registro di formazione).

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale, verranno organizzati specifici eventi informativi e formativi sull'argomento.

Ai fini di una adeguata attività di informazione e formazione, la Direzione del Personale provvederà a curare la diffusione del Modello.

7.2. Altro personale non qualificabile come dipendente.

La formazione del personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori o consulenti...), dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

7.3. Informativa a collaboratori esterni e terze parti.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con i responsabili delle aree interessate (settore acquisti, commerciale...), provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato dalla LRM Divisione Appalti Srl.

La LRM potrà, inoltre:

- a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo
- c) inserire nei contratti riferimenti al vigente modello organizzativo.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Con la adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 ("Modello") e del Codice Etico in esso contenuto e di cui è parte integrante, viene istituito l'Organismo di Vigilanza, organo esterno alla LRM Divisione Appalti Srl, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l'aggiornamento.

8.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di vigilanza

In base alle previsioni del Decreto l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo esterno alla Società (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto) e diverso dal Presidente o dalla Direzione Aziendale. In considerazione

della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e delle modifiche apportate alle Linee Guida di Confindustria, la migliore scelta dell'organo cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo è stata individuata in una struttura composta da:

- _____ per la parte amministrativa
- _____ per la parte tecnico/amministrativa
- Avv. _____ per la parte legale

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono risultate essere, in base anche ad un confronto con le altre funzioni della Società, come le più adeguate a far assumere all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Per una piena aderenza ai dettami del decreto, l'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interni sono stabiliti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

8.2 Funzioni e poteri dell'OdV.

8.2.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta precedentemente. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo. All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

All'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- verificare periodicamente l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare, nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV;
- coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale

e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

L'OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il legale rappresentante della LRM Divisione Appalti Srl per acquisire ulteriori elementi di indagine.

8.2.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i seguenti:

- a) controllo sull'effettività del Modello, e parimenti del Codice Etico, con verifica della coerenza tra prassi e comportamenti concretamente adottati e obblighi e procedure previste nel Modello;
- b) disamina in merito alla adeguatezza del Modello (e quindi del Codice Etico), ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti contrari alle disposizioni del Modello (e quindi del Codice Etico);
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello (e quindi del Codice Etico);
- d) aggiornamento ed adeguamento del Modello (e quindi del Codice Etico) in ragione dello sviluppo della disciplina normativa applicabile con riferimento alla conduzione delle Attività Aziendali;
- e) verifica delle situazioni di violazione del Modello (e quindi del Codice Etico);
- f) esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello (e quindi con il Codice Etico).

8.3 Comunicazione e formazione

È compito dell'Organismo di Vigilanza assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano portati a conoscenza di tutti i destinatari e, misura massima possibile, anche degli Interlocutori Esterni. In tal senso la LRM predispone apposite ed idonee attività informative.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

8.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza situazioni, fatti, atti che, nell'ambito dell'Attività Aziendale, si pongano in violazione delle disposizioni del Codice Etico.

A tal fine è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all'ODV.

8.5 Le violazioni del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 5) del presente Modello.

La Società considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Società.

Nel caso in cui venga accertata la violazione del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di vigilanza deve immediatamente riferirlo al Revisore Unico o al Collegio Sindacale qualora presente.

Qualora a violare le norme del Codice Etico sia un dipendente/collaboratore della Società, i provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati dalla LRM nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, come disciplinato dal vigente Codice disciplinare. Le violazioni del Codice Etico verranno tempestivamente contestate dalla LRM con comunicazione verbale e/o scritta. La contestazione verbale verrà effettuata durante riunioni di apprendimento con altri colleghi e su fattispecie note e definite. Le contestazioni scritte verranno consegnate mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email. Il destinatario ha 5 giorni di calendario dalla ricezione della contestazione per far pervenire alla LRM le proprie difese scritte che verranno valutate prima di procedere all'eventuale irrogazione di sanzione.

Se i comportamenti trasgressori del Codice Etico dovessero imputarsi a fornitori, partners e interlocutori terzi, la Società ha facoltà di risolvere il rapporto con essi o comunque di recedere, senza essere tenuta al versamento di indennizzi o risarcimenti, anche senza preavviso ed attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri. Nelle medesime circostanze, di contro, la Società potrà esigere un risarcimento per i danni eventuali.

8.6 Documentazione dell'attività dell'OdV

L'OdV trasmetterà copia delle proprie relazioni al Presidente. Può rivolgere comunicazioni al Presidente ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e, comunque, l'OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività per il Consiglio d'Amministrazione avente ad oggetto:

- L'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società sia in termini di efficacia dei Modelli;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo.

8.7 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan approvato dall'Amministratore Unico. A fine verifiche sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

In ogni caso l'OdV dovrà trasmettere un rapporto annuale ed espletare verifiche trimestrali sulle attività connesse al presente modello.

8.8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e alle procedure aziendali.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), ed indirizzate al Responsabile dell'OdV, identificato nella figura del _____ all'indirizzo di posta elettronica e pec _____ o per raccomandata A/R allo Studio _____.

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione del presente Modello e/o commissione o tentativo di commissione di uno dei reati presupposti è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all'ODV (ALLEGATI 6 e 7)

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Si veda l'allegato al Manuale qualità.

9.1 Principi generali nella selezione e formazione del personale della LRM Divisione Appalti Srl.

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto. Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività della LRM, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento. Al momento dell'assunzione tutti i dipendenti sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello (allegato 5).

9.2 Selezione del personale

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la LRM Divisione Appalti S.r.l. dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza. Le scelte in merito alle esigenze di aumento del numero di addetti vengono effettuate a valle di un'approfondita analisi dei fabbisogni aziendali, in modo da poter effettuare con chiarezza l'analisi della posizione e del profilo professionale ricercato.

È espressamente vietata l'assunzione di parenti di Dipendenti, Consulenti salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione dei Vertici Aziendali

9.2. Formazione ed informazione del personale

In accordo con il Manuale della Qualità sulla gestione del personale, annualmente vengono pianificati, sulla base dei fabbisogni formativi emersi, i corsi da effettuarsi nel corso dell'anno.

L' INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli addetti avviene in occasione:

Dell'ingresso; Del cambio mansione; Di modifiche ai processi; Di modifica della normativa di riferimento; Di modifica di documenti per aggiornamento o miglioramento.

Tutte le persone che operano in azienda sono coinvolte in processi di formazione continua riguardanti competenze tecnico specifiche legate alle commesse permanenti, oggetto di variazione di procedura o legate a stagionalità che prevedono attività diverse durante i vari periodi dell'anno. Nelle fasi di start-up di nuove attività o collaborazioni con nuova clientela vengono previste sessioni di formazione specifiche e redazione di apposita manualistica. Inoltre, vengono effettuate tutte le ore di formazione obbligatorie per legge indirizzate a figure specifiche nell'ambito dell'organico aziendale.

Inoltre, ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione del personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, è gestita da un collaboratore esterno. Viene data particolare attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, su apposita bacheca dedicata al personale e sul sito aziendale

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della LRM. In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa al fatto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per facilitare la diffusione, il Modello e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito intranet aziendale e tale pubblicazione verrà comunicata al personale.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale. Sono, inoltre, visionabili ed esposti il

- codice disciplinare.
- documenti relativi a "privacy", "politica sicurezza", con particolare riferimento ai comportamenti vietati, a quelli viceversa doverosi e con esplicita descrizione delle sanzioni previste.

In questa fase viene fatta firmare al neoassunto una dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello. (ALLEGATO 5).

10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

È fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività in concorrenza con LRM Divisione Appalti Srl.

11 - SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI.

11.1 Selezione

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del presente Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscono alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti e che consentano all'azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per LRM Divisione Appalti Srl di richiedere gli eventuali danni subiti.

11.2 Informativa e pubblicità

Sono fornite ai soggetti esterni alla Società (agenti, clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Odv apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello e del Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Ove possibile la LRM. cercherà di ottenere l'impegno dei collaboratori esterni all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico proponendo loro la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni con l'invito alla visione ed al rispetto di quanto contenuto nel presente Modello e dei relativi allegati consultabili sul sito aziendale.

I) PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di LRM Divisione Appalti Srl nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b. fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La LRM Divisione Appalti Srl adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

1. MAPPA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

1.1) Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio. Innanzitutto, per meglio determinare le aree a rischio reato si richiama per fare parte integrante del presente modello la sezione "Operazioni ed attività critiche" del Manuale di qualità.

Ciò premesso, nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento ed il mantenimento dei propri modelli organizzativi e di controllo, sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto. I risultati dell'attività di mappatura hanno consentito l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato e possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come sensibili.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività, sono denominati "attività sensibili". Nel caso specifico, tenuto conto dell'attività svolta dalla LRM è necessario porre l'attenzione sui i reati che seguono.

2. SINGOLI REATI

2.1) REATI NEI CONFRONTI DELLA PA

I reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La LRM, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.2) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01).

2.2.1 Le singole tipologie di reato

Falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro 11, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera

ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-quinquies c. p. e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quater c. p. e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quinquies c.p. e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

2.2.2 Le attività sensibili

Attraverso un'attività di controllo ed analisi dei rischi, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione dei sistemi hardware e software;
- gestione della documentazione in formato digitale.

2.2.3 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi, account e profili, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
3. i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
4. la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
5. siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
6. gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
7. le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
8. siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
9. sia predisposta una configurazione delle autorizzazioni all'accesso alle applicazioni/profili/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
10. la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
3. siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;

Per le operazioni riguardanti la gestione della documentazione in formato digitale, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card)
3. sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
4. siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
5. la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente di LRM Divisione Appalti Srl, in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o Società concorrente, al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, la LRM ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all'operatività aziendale si rimanda a: lo statuto sociale; il Codice disciplinare, l'organigramma, il mansionario (allegato al Manuale qualità) firmato dal datore di lavoro e dall'incaricato, il contratto collettivo nazionale di lavoro e il sistema disciplinare sanzionatorio ivi previsto che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello. Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico.

2.2.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.3) REATI DI FALSITA' in MONETE

La LRM, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Al fine di scongiurare l'uso di monete false è disincentivato in LRM il pagamento a mezzo "contanti" salvo previa autorizzazione della Direzione aziendale

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.4) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO art. 17, comma 7 lettera b) della legge 23 luglio 2009, n. 99

2.4.1 Le singole tipologie di reato

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale. Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.). Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.). Il reato è commesso da chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.) Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

2.4.2. Le Attività Sensibili

I reati in astratto configurabili sembrano essere:

- a) illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 – bis c.p.
- b) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517- ter c.p.)
- c) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p)

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

2.4.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.5) REATI SOCIETARI EX ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001 Artt. 2621 e ss Codice Civile

Sono stati inserite nel presente paragrafo della fattispecie di reato che, ad oggi, sono di difficile integrazione per mancanza dei requisiti oggettivi all'interno della LRM Divisione Appalti Srl, ma che si potrebbero integrare in caso di modifiche societarie, della governance o della struttura della Società.

A) DELLE FALSITA'. FATTISPECIE.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazione, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 1% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 3% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono i componenti del Consiglio d'Amministrazione, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto. L'art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed ha contestualmente inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis). In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono peraltro assumere, ora, rilevanza quali "false

comunicazioni sociali” di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli.

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione. Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, poste in essere al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto e con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, sono previste due distinte ipotesi di reato: una di natura contravvenzionale ed una di natura delittuosa.

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione contabile (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di LRM Divisione Appalti SrL. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., del Presidente o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato, istigato, o comunque agevolato la condotta illecita del responsabile della revisione.

B) TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE. LE FATTISPECIE.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (2627 c.c.) La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono gli Amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.) Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli Amministratori della LRM Divisione Appalti SrL, in relazione alle azioni della società.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetto attivo del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.) Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi della società sono gli Amministratori ed i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.) Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

C) TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ'. LE FATTISPECIE.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

È necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

D) Tutela penale contro le frodi: le fattispecie

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso il compimento di operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque. La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle

negoziazioni in un mercato regolamentato. Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

E) TUTELA PENALE DELLE SITUAZIONI DI VIGILANZA. LE FATTISPECIE.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Si precisa che:

- la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità - o di occultamento di fatti che devono essere comunicati – sorretta dalla finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono l'Amministratore Unico, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

2.5.1. I destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i Componenti del Consiglio di Amministrazione (se esistente), l'Amministratore Unico, il Presidente, il comitato per la gestione sul controllo il Direttore Generale, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, il Revisore, i Dirigenti ed i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

2.5.2. Principali aree di attività a rischio reato

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;

2.5.3 I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da LRM alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di LRM Divisione Appalti Srl;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- f) effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

2.5.4 Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

1) Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e l'eventuale scelta del Revisore (se presente) debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica di consegna alle funzioni/direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrativa;
- la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrativa attraverso il sistema informatico che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati;
- la tempestiva trasmissione alla Direzione di LRM e ai membri del comitato per la gestione sul controllo della bozza di bilancio e della relazione del Revisore, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;

- la convocazione, da parte della Direzione, di una riunione con il Revisore, il comitato per la gestione sul controllo e l'Organismo di Vigilanza per l'esame delle bozze di cui sopra, prima della delibera sul bilancio;
- un programma di formazione ed informazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che hanno condotto alla scelta del Revisore;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, al Revisore che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

2) Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale.

Le attività di controllo devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali.

Queste prevedono anzitutto la nomina di un Responsabile controllo gestione e contabilità industriale cui affidare le seguenti mansioni, così distribuite:

- a) controllo e gestione
 - preparazione del budget annuale della società, suddivisa nei settori di attività della società;
 - elaborazione di un reporting trimestrale nel quale vengono confrontati i dati previsti con quelli consuntivi, partendo da tabelle complesse fino ad arrivare al dettaglio delle singole attività;
 - aggiornamento della previsione del bilancio di fine esercizio;
 - elaborazione di un bilancio triennale aziendale;
 - predisposizione di tabelle riepilogative mensilizzate dei flussi in entrata ed uscita di ciascun settore, per la determinazione ed il controllo dell'eventuale fabbisogno creditizio;

È inoltre prescritta:

- la tempestiva trasmissione al Comitato per la gestione sul controllo di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee o sui quali il Comitato debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Comitato per la gestione sul controllo e del Revisore dei documenti sulla gestione di LRM per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra il Comitato per la gestione sul controllo Revisore, Responsabile del controllo gestione e contabilità e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e contabile da parte del Presidente.

3) Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché

tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Comitato per la gestione sul controllo e l'Organismo di Vigilanza;
- l'esplicita approvazione da parte del Presidente della LRM;
- formazione ed informazione periodica dei componenti del CdA, del Presidente, sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società.

2.5.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I controlli dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte del Revisore dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da LRM Divisione Appalti Srl.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza periodica annuale al Presidente di LRM che, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza risultasse la violazione di previsioni contenute nella presente Parte speciale, la commissione di un reato o il tentativo di commetterlo, riferirà al Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Presidente.

2.6) REATI DI ABUSO DI MERCATO ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001

La LRM Divisione Appalti Srl, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.7) I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO art. 25 septies D.lgs 231/01 e Art. 30 D.Lgs 81/80 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

2.7.1. Premessa

La previsione di fattispecie dolose aveva determinato la costruzione di un sistema di controllo finalizzato a prevenire comportamenti di natura volontaria, ma recenti modifiche legislative hanno cambiato il quadro di riferimento.

Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- d) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

“5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Infatti, con l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.lgs. 231/01 ad opera della legge 3 agosto 2007 n. 123 (poi modificato dal D.lgs 9 aprile 2008 n. 81) sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Tale modifica rappresenta un'effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per la prima volta fanno ingresso nel decreto 231 reati di natura colposa, sia sotto l'aspetto più operativo in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente con la complessa disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro.

L'interesse o il vantaggio per la Società vanno valutati alternativamente con giudizio ex ante e prognostico per l'interesse, mentre per il vantaggio andrà esaminato ex post e di fatto. (Cass. Pen. Sez. VI n. 36083/09 e Cass. Pen sez. II n. 3615/06).

L'estensione alle ipotesi colpose suindicate ha invece posto un problema rilevante di adozione del modello organizzativo sostanzialmente in tutte le realtà aziendali ove si possa verificare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

L'attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell'ambito del testo unico sulla sicurezza, dell'art. 30.

Il quale ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio.

La citata norma rappresenta il primo caso in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per la Società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. In questo modo si è voluto fornire alle imprese una traccia minima da seguire nella predisposizione del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente corredare lo stesso.

2.7.2. REATI COLPOSI

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Il reato si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

L'art. 589, comma 2, prevede una circostanza aggravante del reato, per l'ipotesi in cui l'evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose (art. 590 c.p.) Il reato si configura nel fatto di chi cagiona colposamente in altri una malattia nel corpo o nella mente. Non è richiesto, quale elemento costitutivo indefettibile, l'uso della violenza. E' sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

Può essere:

lieve se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni – per tale intendendosi non la sola attività lavorativa – non superiore a 40 giorni;

grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. gravissima se il fatto produce: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il nuovo art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 limita la propria operatività alle ipotesi aggravate di cui al III comma dell'art. 590 c.p., e cioè alle ipotesi di lesione grave o gravissima cagionate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Quindi, in considerazione di tale rinvio, la responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

2.7.3 Violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, la nuova previsione di cui all'art. 25 septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si precisa che:

- Il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

L'art. 2087 c.c., in forza del quale «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti (D. Lgs 81/08), ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo.

- La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come "luoghi di lavoro", "posti di lavoro", ecc., richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad

operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate.

- Per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista legame causale, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso. Dunque, è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire.

- Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti – non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili – del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.

- Soggetti passivi del reato: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa ex art. 43 c.p., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla società, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

2.7.4 Aree di rischio

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:

A. la presenza di operatori interni ed esterni, e più in generale di persone fisiche, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti.

B. lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata a fornire un servizio completo e ben individuabile;

Nell'ambito di LRM, il rischio di verifica di una lesione all'integrità individuale del lavoratore o del terzo ad esso equiparato può conseguire:

1. all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro o per posture incongrue, per il carico e scarico merci...);

2. ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. uso del videoterminale, posture incongrue, operazioni di carico e scarico merci...);

2.7.5 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i direttori generali, l'eventuale delegato alla sicurezza ed alla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, i dirigenti, i preposti, tutti i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività di rischio, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possono comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Sono, tuttavia, destinatari di specifici compiti le figure di seguito descritte:

Dirigente: come indicato dall'art. 2 D. Lgs 81/08 "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". Quindi è il lavoratore che è in grado di effettuare scelte che interessano tutta o una parte dell'azienda. Ciò comporta che il dirigente venga investito o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, proprie e concorrenti con quelle del Datore di Lavoro; in pratica al dirigente spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambito dei rispettivi servizi. Per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l'individuazione del dirigente quale soggetto responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

Preposto: come indicato dall'art. 2 D. Lgs 81/08 "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Quindi è il lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori. Tuttavia, ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di questa figura. Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del Datore di Lavoro.

Lavoratore: ai sensi dell'art. 2. del D.Lgs. 81/08 è la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".

Con il recente Testo Unico della Sicurezza D. Lgs 81/08 i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza: l'assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ne sono due esempi.

I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta “abnorme” e cioè:

- dolosa;
- frutto di rischio elettivo;
- anormale e atipica e, quindi, non prevedibile;
- eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione;
- di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d’istruzioni o compiti esecutivi (ad esempio il lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti).

2.7.6 Principi generali di comportamento.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septies del Decreto, il Modello prevede l’espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Più specificamente, la presente Parte Speciale impone, in capo a tutti i Destinatari, l’espresso obbligo di:

- a) osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro;
- b) agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- c) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l’accertamento delle aree di rischio;
- d) assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi.
- e) predisporre e garantire, nell’ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;
- f) aggiornarsi ed aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche;
- g) nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano;
- h) accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;

- i) destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;
- j) in presenza di fattori che possano compromettere la felice realizzazione del lavoro affidarne l'esecuzione ad un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi;
- k) gestire gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone; in proposito l'uso di tutte le apparecchiature di proprietà della LRM Divisione Appalti SrL, è assolutamente vietato in mancanza di esplicita autorizzazione e, in tal caso, deve avvenire in osservanza di quanto indicato nel libretto di istruzioni ed uso;
- l) utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzi e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese spine e prolunghe, che devono essere correttamente installate e posizionate;
- m) rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda.

2.7.7 Principi di attuazione del modello nella attività a rischio

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione adottate in relazione alle individuate aree di rischio.

L'amministratore Unico comunica al RSPP ogni modifica del ciclo lavorativo, delle tipologie o quantità di prodotti stoccati che potrebbero avere influenza sulla sicurezza e/o salute dei lavoratori, nonché dei nuovi assunti, stagisti o altri rapporti di lavoro o incarichi.

- a) Misure di prevenzione destinate ad essere applicate presso la sede secondaria
 - archiviazione della seguente documentazione: nomine del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, nomina e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), verbali di riunione periodica, sopralluogo medico, certificato prevenzione incendi;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di emergenza, delle planimetrie di esodo, del registro dei dispositivi antincendio;
 - sorveglianza sanitaria specifica
 - prove di esodo e di emergenza, e formazione di personale con incarichi speciali (addetto all'emergenza antincendio e al primo soccorso);
 - informazione e formazione del personale sulla salute e sicurezza del lavoro generale e specifica secondo gli accordi Stato Regione del 21/12/11 (rischio basso)
 - divieto di fumo all'interno dei locali;
 - regolare manutenzione e pulizia di locali, impianti, macchine, mezzi ed attrezzature di lavoro, compreso l'impianto di climatizzazione degli interni, delle celle frigorifere - istruzioni specifiche per il contenimento dei rischi individuati

Tutta la documentazione viene elencata nel Manuale Qualità ed archiviata in modo consono. - Il predetto manuale viene costantemente tenuto aggiornato. Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione da adottare in relazione alle individuate aree di rischio e le deleghe di funzioni all'uopo conferite.

d) Struttura organizzativa e deleghe di funzioni

La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza umana dalle plurime fonti di pericolo, insite nell'attività produttiva d'impresa, rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione dei poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite e con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione tra funzioni operative e di vigilanza e sulla separazione dei compiti.

L'adempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, ad esclusione di quel residuo non delegabile di cui all'art. 17 del D.lgs. 81/08 può essere delegato ad uno o più responsabili all'uopo individuati.

Ai fini della validità e dell'effettività della delega occorre che siano rispettati i seguenti limiti e condizioni previsti dall'Articolo 16 "Delega di funzioni" del D. Lgs 81/08:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
- e) che sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

L'art.16 inoltre indica che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Nell'ambito di LRM ad oggi NON risulta conferita specifica Delega di Funzione con attribuzione di tutti i poteri, i compiti e le attribuzioni per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro dei dipendenti della LRM

f) Istruzioni e verifiche dell'Organismo di vigilanza

Con periodicità almeno annuale l'Organismo di Vigilanza esegue sopralluoghi nei locali della società e delle sedi distaccate (se presenti), al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Tali operazioni possono essere svolte anche durante visite ispettive già organizzate con altri fini.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale (su carta e/o su supporto informatico) nel quale devono essere indicate:

1. le inadempienze riscontrate;
2. le prescrizioni operative;
3. la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali;

4. eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e protezione da adottare per scongiurarne la realizzazione.

In base all'esito del sopralluogo, è comunque in potere dell'Organismo di Vigilanza ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci su indicate.

A prescindere e indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, i preposti, i dirigenti e il Datore di lavoro, in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l' Organismo di Vigilanza, tramite apposite segnalazioni, circa la verifica di infortuni sul lavoro e l'instaurazione di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

E' sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l'Organismo di Vigilanza:

- a) verifica costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- b) cura l'emanazione e l'aggiornamento delle procedure aziendali;
- c) verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore, segnalando al Presidente le modifiche che si rendessero opportune o necessarie ai fini della stessa validità ed efficacia della delega;
- d) verifica periodicamente la validità di eventuali clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte di Collaboratori esterni e Partner delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati da LRM;
 - alla possibilità di LRM di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti di tutti i Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni qualora di accertino violazioni delle prescrizioni);
- e) indica alle funzioni competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti in LRM;
- f) accerta ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Eventuali integrazioni e/o revisione del modello in caso "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Presidente.

2.8) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO Art. 25 octies

In data 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha dato "Attuazione alla direttiva 2005/60/CE" del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, "concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché alla direttiva 2006/70/CE" della Commissione, del 1° agosto 2006, "recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata". Il citato D.lgs. n. 231 del 2007 ha incluso nell'ambito di operatività del Decreto i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2.8. 1 Le singole tipologie di reato

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo.

Ricettazione (art. 648 c.p.). Tale disposizione prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore e il compartecipe del reato presupposto.

Quanto all'elemento materiale della fattispecie in esame, occorre precisare che la ricettazione sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non in una semplice contravvenzione) al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Condotte tipiche: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi (mediazione).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto di reato, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale dello stesso (denaro o cose), cui si aggiunge il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato ha posto in essere la condotta sopra descritta e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa al fine di procurare un profitto, oltre che per sé o altri, per la Società.

La norma non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale reato prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Il soggetto attivo del riciclaggio può essere, come per la ricettazione, chiunque, esclusi solo l'autore e il compartecipe del reato presupposto (nei termini sopra precisati, tenuto conto, altresì, che deve trattarsi di delitto non colposo). Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, di beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza. La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (i.e. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto all'altro dei valori di provenienza illecita (i.e. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli). L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato sostituisce o

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa a vantaggio e nell'interesse della Società.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Tale fattispecie prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (es. furto, rapina, estorsione, etc.).

Il soggetto attivo del reato può essere, come per le ipotesi precedenti, chiunque, esclusi l'autore e il compartecipe del reato presupposto. Il termine "impegno", in cui si sostanzia la condotta tipica del reato in esame, ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie) quali, ad esempio, le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione di denaro o di titoli. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

2.8.2 Le attività sensibili

Con riferimento ai reati in esame, emergono come processi a rischio:

- le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- in particolare, gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi.

Gran parte delle attività svolte da LRM sono già regolamentate da procedure interne scritte. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della LRM ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Riveste particolare rilievo ai fini della prevenzione dei reati in esame l'identificazione delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi. Solo tale identificazione consente infatti di ridurre il rischio di ricevere beni o denaro di provenienza illecita, sebbene, giova ricordarlo, le condotte in esame siano punibili solo a titolo di dolo. Per quanto riguarda infine la gestione dei flussi finanziari, essa avviene nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

2.8.3 Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro.

In particolare, i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società.
- le disposizioni organizzative emanate dalla Società al fine di stabilire una policy aziendale coerente ed uniforme;
- le procedure interne della Società

Per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili sopra individuate, la Società stabilisce i seguenti principi generali:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dalla Società;
- i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

2.8.4 I controlli dell'Organo di vigilanza

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

2.9) REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01)

Ai fini del più ampio esonero da responsabilità della LRM Divisione Appalti Srl, l'estensione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai delitti c.d. ambientali attuata dal d. lgs. 121/2011, suggerisce di prevedere l'applicabilità del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche a tali reati. Scopo del presente modello, dunque, è creare un adeguato apparato di regole e di flussi informativi per armonizzare la struttura organizzativa dell'impresa alle disposizioni normative del settore di riferimento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in ciascuno di essi assume nei confronti di LRM - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. mansionario individuale;
2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da LRM Divisione Appalti SRL in tema di stoccaggio delle sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare inquinamento della fognatura o del suolo, gestione dei rifiuti pericolosi e non.

2.9.2 Descrizione delle attività.

Le principali attività attuate per la gestione dei rischi e della normativa ambientale sono:

- a) Analisi degli impatti ambientali (AAI);
- b) Procedura per la gestione dei rifiuti;
- c) Controllo degli adeguamenti legislativi.
- d) Controllo degli incidenti ambientali (PEM)

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore della LRM al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi. Il Presidente fa aggiornare il documento di Analisi degli impatti ambientali ogni volta che avviene una modifica del ciclo lavorativo, delle tipologie o quantità di prodotti stoccati che potrebbe avere influenza sull'Ambiente.

A. Analisi degli impatti ambientali.

L'Amministratore unico fa predisporre da società esterne con specifiche competenze tecniche il documento di analisi degli impatti ambientali iniziale (AAI) dell'impresa correlati alle attività che vengono svolte in sede e ne verifica l'aggiornamento.

B. Gestione dei rifiuti.

La LRM gestisce i rifiuti secondo le modalità previste dalla normativa e descritte nel paragrafo specifico del Manuale Qualità. Per lo smaltimento dei rifiuti la LRM ha individuato trasportatori e smaltitori autorizzati secondo le norme vigenti.

C. Controllo degli adeguamenti legislativi.

All'interno dell'organizzazione di impresa è stata identificata una sezione, che garantisce la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di ambiente.

D. Controllo degli incidenti ambientali (PEM)

Il Presidente predisporre gli stoccaggi di sostanze pericolose compartimentate e protette da sversamenti mediante anche vasche di contenimento e informa gli operatori sui rischi per la salute e sicurezza nonché la protezione ambientale indicando i comportamenti in caso di incidente sul piano di emergenza.

2.9.3 Compiti dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di LRM eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;

esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico.

2.10) REATI TRANSNAZIONALI

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

2.10.1. Premessa

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

3) è necessario che la condotta illecita:

- o sia commessa in più di uno Stato
- o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato
- o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

2.10.2 Le singole tipologie di reato

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);

associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.);

associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n.309);

traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod.pen.).

La LRM Divisione Appalti Srl, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.11) IMPIEGHI CITTADINI DI PAESI TERZI

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa o i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La LRM, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. Fermo restando quanto pre.

visto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.12) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. L'art. 25-nonies

2.12.1 Le singole tipologie di reato

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito.

2.13) REATI ASSOCIATIVI – 416 BIS C.P. – CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti è configurabile anche in materia di criminalità organizzata. Infatti, qualora vi sia responsabilità penale ex artt. 416 e 416 bis c.p. ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie previste all'art. 24 ter, d.lgs. 231/2001 vengono irrogate sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente che si rende responsabile di uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata.

Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è un delitto di tipo associativo caratterizzato dalla concretizzazione di uno determinato e predefinito programma sociale criminale, caratterizzato dall'accordo tra più persone per formare una compagine stabile. La fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. è invece un delitto contraddistinto dal controllo di settori di attività finanziarie ed economiche, di appalti e servizi pubblici, dal turbamento del libero esercizio del voto. È però possibile parlare di associazione di tipo mafioso, solo se l'attività criminale è caratterizzata dall'utilizzo della forza intimidatrice, mentre le vittime devono trovarsi in una condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'organizzazione stessa in ragione dell'intimidazione da questa esercitata.

Ai fini dell'applicazione d.lgs. 231/2001, in ambito aziendale e societario, i reati presupposto in argomento vengono annoverati nell'ambito delle attività di gestione e funzionamento del soggetto giuridico (sponsorizzazione, gestione risorse umane, rapporti con i fornitori). Con l'inserimento tra i “delitti 231” delle ipotesi associative e in particolare dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., è stata aumentata la casistica ed eliminato il vincolo del presupposto transnazionale. Le fattispecie associative, soprattutto quelle a carattere generale (416 e art. 416 bis) comportano infatti la possibilità che - a fronte di qualunque delitto - possa essere contestato ad un soggetto individuato tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 lett.a) e b) del decreto anche il delitto associativo e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa per l'ente ai sensi del d.lgs. 231. L'aggravante di mafia prevista di cui all'art.416 bis n.1 c.p. ha effetto sul d.lgs.231/01 e sulle relative ipotesi di responsabilità amministrativa per l'ente. Le peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno; le finalità sono invece della commissione di delitti e del controllo dell'economia e della politica. I rischi da prevenire riguardano soprattutto le possibili infiltrazioni di piccole imprese di riferimento di organizzazioni mafiose nel sistema dei subappalti e delle forniture. Si va dalle infiltrazioni nel sistema di predisposizione dei bandi di gara, alle offerte anomale, gli accordi di cartello alle forme di subappalto non autorizzato o oltre i limiti normativi (art. 18 legge 55/1990), alla fornitura di beni e servizi. Particolarmente esposte sono le grandi imprese di costruzioni del sud, aggiudicatarie di importanti appalti.

L'adozione del “Codice Antimafia”, destinato ad intervenire sulla modalità di analisi del rischio, sulle procedure di selezione di fornitori, subappaltatori e dipendenti, nonché sulle tipologie dei controlli sui cantieri, oltre a prevedere l'obbligo in capo all'O.d.V. di segnalare possibili “segnali deboli” di infiltrazioni mafiose. Intensificare i “protocolli 231” per i delitti associativi significa spostarsi su tutta una serie di ipotesi di reato che, seppur attualmente non previste dal decreto, potrebbero rientrare proprio attraverso la contestazione del reato associativo. Importante è pertanto predisporre un adeguato sistema di controllo

interno, nonché lavorare molto dal punto di vista formativo, insistendo sulla gravità delle conseguenze di talune condotte.

I reati di criminalità organizzata (art. 24-ter)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 2, comma 29) l'introduzione dell'art. 24ter in materia di reati connessi alla criminalità organizzata. Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati ivi contemplati, suddivisi tra:

- reati potenzialmente realizzabili;
- reati la cui commissione è considerata remota/ non ipotizzabile in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente gestita dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società .

In particolare, si ritiene:

- potenzialmente realizzabile unicamente il reato di "Associazione per delinquere": essendo configurabile mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti, è potenzialmente riferibile a qualsiasi attività a rischio reato individuata a seguito del risk assesment integrato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. Si rinvia, pertanto, alle altre Parti Speciali per il dettaglio delle attività a rischio e dei connessi reati presupposto;
 - remota la possibilità che possa essere commesso il reato di "Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998", in merito al quale si rinvia alla Parte speciale M
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I reati la cui realizzabilità è stata considerata possibile/remota sono i seguenti:

Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione del sesto comma, c. p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. I fatti vietati consistono anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè, ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento di un finanziamento.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la

reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti finalizzati alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998.

* * *

I reati la cui commissione è stata ritenuta non possibile, sono i seguenti:

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c. p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

La Legge n. 69/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ha introdotto all'art. 5 anche un inasprimento delle pene previste per il reato di associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. "

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria lii dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. ((7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Il reato si configura in caso di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Attività a Rischio Reato

L'attività a rischio reato rappresenta "un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie". Nell'ambito del Risk assessment integrato (RAI) - svolto dalle strutture interne competenti ed aggiornato annualmente, anche attraverso interviste alle risorse delle Divisioni/Aree interessate, a conoscenza dello specifico ambito analizzato - sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti la presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali. In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono tutte le attività a rischio reato identificate nel RAI e nelle singole schede rischio come rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, in quanto trattasi di reati di natura trasversale.

Per i dettagli inerenti all'evento di rischio ed i presidi di controllo si rimanda alle schede di rischio, elaborate per le singole attività, nelle quali sono dettagliatamente indicati:

Anagrafico evento rischio: (i) attività a rischio e descrizione; (ii) Risk owner, contributor; (iii) Macro-processo, Processo e Fase; (iv) Area e Sotto Area;

Dettaglio rischio: (v) Fattori abilitanti; (vi) Conseguenze; (vii) Riferimenti normativa esterna ed interna; (viii) Anomalie significative; (ix) Indicatori di rischio;

Controlli: (x) Sintesi misure di controllo; (xi) Misure generali; (xii) Misure specifiche.

Piani di azione: sintesi degli interventi correttivi da implementare, monitorati dal RPCT.

Principi di comportamento

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla Società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Inoltre, i Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- o ottemperare alle norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- o garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- o garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- o garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- o garantire la piena collaborazione agli organi di controllo e alla Divisione Internal audit nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel PIC, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- o garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;

In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto obbligo, in particolare, di:

- o astenersi dal porre in essere azioni dilatorie od ostruzionistiche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, ritardi nella messa a disposizione dei documenti) al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dai soggetti a ciò preposti;
- o fornire la massima collaborazione nello svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o, più in generale, da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi del reato associativo considerato;
- o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in generale e, in particolare, in materia di selezione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;

- o qualunque sia la procedura applicata ai fini delle acquisizioni di beni e servizi o esecuzione di lavori, a costo Consip o a rimborso, basare la scelta dei fornitori sempre su criteri di massima oggettività e trasparenza;
- o non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico (o al soggetto al medesimo sovraordinato qualora la richiesta provenga dal superiore gerarchico) e all'OdV/RPCT, anche attraverso il sistema di whistleblowing;
- o informare immediatamente le Autorità di Polizia qualora si verificano attentati ai beni aziendali o siano rivolte minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione del fatto denunciato;
- o operare con soggetti terzi solo dopo aver accuratamente verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, in ottemperanza alle norme di legge vigenti e nel rispetto del Sistema antiriciclaggio adottato dalla Società;
- o rispettare le regole del Codice Etico adottato dalla Società e le procedure o modalità operative aziendali.

Owner del rischio: referente aziendale

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello, fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti.

Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Divisioni aziendali/Aree coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società, nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo.

2.14 Reati in materia di imposte sui redditi ed Iva

I reati tributari come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001

Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 ha recepito la direttiva UE n. 2017/1371 - c.d. direttiva P.I.F. (Protezione Interessi Finanziari) - recante norme per «la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale».

A seguito di tale attuazione si è estesa ulteriormente la responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari, ricomprendendovi fattispecie dapprima escluse dalla legge n. 157 del 2019. Si ricordi che con tale intervento normativo il legislatore ha novellato il d.lgs. 231/2001 introducendovi l'art. 25quiquiesdecies,

rubricato "Reati tributari", con il precipuo scopo di estendere la responsabilità amministrativa da reato delle società all'ambito penale- tributario.

La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001

È giusto il caso di trattare preliminarmente - seppur in breve - i caratteri fondamentali della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa da reato delle società si configura ogni qualvolta un soggetto ad essa appartenente commetta uno dei reati c.d. presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del d.lgs. 231/2001.

Ciò, però, non basta. È, infatti, necessario verificare se il reato commesso e l'evento dannoso cagionato possano essere ascritti o meno alla società. A tal fine, il legislatore ha previsto all'art. 5 dello stesso decreto dei criteri oggettivi o soggettivi di imputazione.

In particolare:

- Il criterio oggettivo di imputazione stabilisce che la responsabilità amministrativa possa essere ascritta all'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa al fine di conseguire un interesse o vantaggio per l'ente stesso.

L'interesse coincide con il fine proprio della condotta delittuosa della persona fisica che materialmente ha commesso il reato; mentre, il vantaggio viene individuato nel profitto materiale che consegue al compimento della fattispecie di reato, a nulla rilevando l'interesse del soggetto agente.

- Il criterio soggettivo, invece, riguarda le qualifiche dei soggetti che possono commettere il reato. Il legislatore, all'uopo, distingue tra soggetti apicali e soggetti subordinati.

Sono soggetti apicali coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione della società o di parte della stessa dotata di autonomia finanziaria e gestionale. A titolo esemplificativo, sono soggetti apicali gli amministratori delegati e non, i membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, gli amministratori dipendenti, i direttori generali, i soggetti a cui spetta la direzione di sedi secondarie dell'ente laddove queste siano dotate di autonomia finanziaria e gestionale, gli amministratori di fatto, i liquidatori e i soggetti destinatari di norme per la tutela e la sicurezza sul lavoro.

Sono, all'opposto, subordinati i soggetti sottoposti alla direzione e al controllo dei soggetti apicali.

È, dunque, necessario che entrambi i criteri di imputabilità elaborati dal legislatore vengano verificati positivamente affinché possa ascrivere all'ente il reato commesso e ritenersi integrata la responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001.

Infatti, nel caso in cui il soggetto apicale o subordinato abbia commesso il reato perseguendo un interesse o vantaggio proprio o di terzi, l'ente sarà esente da responsabilità alcuna.

Ancora, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'ente che provi di aver non solo adottato, ma anche implementato un efficace modello organizzativo e di aver attribuito la vigilanza dello stesso ad un apposito organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Dimostrando, in tal caso, che il soggetto apicale o subordinato abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente tale modello.

Da qui la necessità che l'ente si doti di un funzionale modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. 231/2001 quale primo schermo da ogni eventuale responsabilità amministrativa da reato.

L'art. 25 quinquiesdecies e i reati tributari presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001

Come anticipato in premessa, la legge 159/2019 ha novellato il d.lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25 quinquiesdecies, ulteriormente modificato dal d.lgs. 75/2020 che ne ha ampliato l'ambito di applicazione.

Il testo vigente dell'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità amministrativa della società rinviando a fattispecie penali indicate e disciplinate dal d.lgs. 74/2000. In particolare, sono reati presupposto:

1. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2: ad esempio, la società emette una o più fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione le inserisce negli elementi contabili ottenendo un risparmio di imposta;
2. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3: ad esempio, la società utilizza documenti falsi con l'intento di evadere l'imposta sui redditi con l'intento di conseguire fraudolentemente un risparmio;
3. il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8: ad esempio, la società emette delle fatture per operazioni inesistenti al fine di permettere ad un'altra società di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto;
4. il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10: ad esempio, la società distrugge o occulta fisicamente le scritture o altri libri contabili obbligatori, con impossibilità di ricostruire il volume di affari al fine di evadere le imposte;
5. il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11: ad esempio, la dispersione di beni societari al fine di evitare il pagamento delle imposte, con conseguente risparmio fraudolento per la società;

Nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

1. il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4: ad esempio, la società falsifica la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e ottenendo fraudolentemente un risparmio;
2. il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5: ad esempio, la società omette di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio;
3. il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater: ad esempio, la società produce documentazione falsa al fine di beneficiare in compensazione di un credito inesistente o non spettante, non superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio.

Il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001 e le sanzioni comminate per i reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies

Il sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nel d.lgs. 231/2001, per le ipotesi in cui la società dovesse risultare responsabile di uno dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del medesimo decreto, è stato strutturato con

il precipuo intento di intaccare direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, scoraggiando, in tal modo, la commissione dei reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

L'art. 10 del d.lgs. 231/2001 sancisce che in caso di illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Per determinare il quantum della sanzione da comminare, il legislatore ha previsto un meccanismo per quote, che si articola in due fasi consequenziali:

1. nella prima fase, il giudice fissa il numero di quote che non deve mai essere inferiore a 100 né superiore a 1000. Per fare ciò, vengono presi in considerazione alcuni parametri, quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, l'adozione di condotte riparatorie e riorganizzative a seguito della commissione del reato.

A tal fine, verrà valutata positivamente l'adozione e l'implementazione da parte della società di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire gli specifici rischi di commissione del reato, propri dell'attività esercitata dalla società. Ancora, positivamente valutati saranno anche l'attuazione di codici etici e sistemi disciplinari.

2. nella seconda fase, poi, il giudice determina il valore monetario di ogni singola quota per un valore compreso fra un minimo di 258 euro e un massimo di 1549 euro. A tal fine verranno valutate le condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

Il quantum della sanzione comminata è dato dalla moltiplicazione dell'importo della singola quota per il numero di quote fissato dall'organo giurisdizionale.

Pertanto, la sanzione pecuniaria avrà un valore compreso tra un minimo di 25.800 euro e un massimo di 1.539.000 euro.

Alla sanzione pecuniaria può, tuttavia, aggiungersi una o più sanzioni interdittive elencate dall'art. 9 del medesimo decreto e di seguito riportate:

- interdizione dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'azienda o di un suo ramo;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni necessarie per esercitare l'attività di impresa;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con l'esclusione dei contratti necessari a ottenere le prestazioni di un servizio pubblico funzionale all'attività di impresa;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti, nonché il divieto di pubblicizzare i propri beni e servizi.

In particolare, l'art. 25 quinquiesdecies prevede l'applicazione di una sanzione a carico dell'ente:

1. fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. 74/2000;
2. fino a 400 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 2bis del D.lgs. 74/2000;
3. fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000;
4. fino a 500 quote in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 74/2000;

5. fino a 400 quote in caso di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8 comma 2bis;
6. fino a 400 quote in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000;
7. fino a 400 quote in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.lgs. 74/2000.

Poiché, come anticipato in precedenza, l'importo di ogni singola quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro, alla società rea potrà essere comminata una sanzione di importo massimo pari a 774.500 euro per i reati più gravi e pari a 619.600 euro per i reati meno gravi.

Oltre alla sanzione pecuniaria, troveranno, poi, applicazione anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; infine, del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tutto ciò premesso, è evidente come si faccia sempre più strada, ormai, la necessità per società e imprese di adottare, laddove ne fossero sprovviste, e aggiornare il modello di organizzazione, gestione e controllo, se non al fine di poter ridurre o azzerare il rischio di commissione di un reato proprio della specifica attività d'impresa, quantomeno al fine di poter fornire al giudice un elemento da cui poter desumere l'esonero da responsabilità dell'ente o un elemento positivo nella determinazione del numero di quote della sanzione da comminare.

Se ciò è vero, tuttavia, ancor più vero è che mentre l'adozione e l'aggiornamento del modello di organizzazione e gestione è cosa semplice per realtà societarie già dotate di un efficace sistema di controllo del rischio reato, che sia parte integrante della governance aziendale e di meccanismi di audit interno, per tutte le società e le imprese che ne siano prive tale operazione potrebbe essere di ardua e complessa realizzazione. Ciò vale, a maggior ragione, per l'adozione di specifici protocolli finalizzati ad inibire o ridurre potenzialmente la commissione dei reati tributari di cui al novellato articolo 25 quinquiesdecies d.lgs.231/2001.

L'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 sancisce: «1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2 comma 2bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti

per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento

quote. 1bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a

trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si consideri, a tal riguardo, che il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ha subito nel tempo diverse modifiche, ricomprendendovi fattispecie che in un primo momento non erano menzionate. Allo stato i reati che innescano la responsabilità dell'ente sono: art. 24 - "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"; art. 24bis - "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"; art. 24ter - "Delitti di criminalità organizzata"; art. 25 - "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"; art. 25bis - "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"; art. 25bis1 - "Delitti contro l'industria e il commercio"; art. 25ter - "Reati societari"; art. 25quater - "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; art. 25quater1 - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; art. 25quinquies - "Delitti contro la personalità individuale"; art. 25sexies - "Abusi di mercato"; art. 25septies - "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"; art. 25octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio";

art. 25novies - "Delitti in materia di violazione del diritto di autore"; art. 25decies - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; art. 25undecies - "Reati ambientali"; art. 25duodecies - "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"; art. 25terdecies - "Razzismo e xenofobia"; art. 25quaterdecies - "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"; art. 25quinquiesdecies - "Reati tributari"; art. 25 sexiesdecies - "Contrabbando".

I reati tributari riguardano le imposte sui redditi e l'Iva, e sono disciplinati nel D.Lgs. n. 74/2000

Si può distinguere tra: Reati fraudolenti, Reati non fraudolenti, Reati relativi alle dichiarazioni, Altri reati

Reato in materia di false comunicazioni

È punito ai sensi del codice penale chi, durante una attività di accertamento, a seguito di richieste degli accertatori (art. 11, DL n. 201/2011):

- esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte,
- ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero

In questi casi si applica la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale aumentata da un terzo alla metà

Dichiarazioni fraudolente

Due figure di reato:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

Utilizzo di fatture false (art. 2)

Consiste nell'abbattimento dell'imponibile, mediante l'esposizione in dichiarazione di costi fittizi, documentati da fatture (o altri documenti) falsi, in quanto relativi ad operazioni inesistenti, cioè mai poste in essere. E' punito anche a carico di società ed enti (si tratta infatti di un reato-presupposto ai sensi della L. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta (art. 3)

Consiste nella omissione in dichiarazione di elementi attivi, ovvero nella indicazione di elementi passivi fittizi (compresi crediti e ritenute), avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'amministrazione finanziaria (es. operazioni simulate). Per mezzi fraudolenti si intendono condotte artificiose in violazione di un obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Reclusione da tre a otto anni. È punito anche a carico di società ed enti (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Dichiarazione infedele (art. 4)

Consiste nella indicazione di elementi attivi inferiori a quelli reali o di elementi passivi inesistenti. Reclusione da due a quattro anni e sei mesi

Dichiarazione omessa (art. 5)

Consiste nella omissione della dichiarazione (anche quella di sostituto di imposta), quando l'imposta evasa è (o le ritenute non versate sono) superiore(i) a € 50.000. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine stabilito, non sottoscritta o non redatta su un modello conforme. Reclusione da due a cinque anni. È punito anche nei confronti delle società e degli enti ove dovessero ricorrere i medesimi presupposti previsti per il reato di dichiarazione infedele.

Falsa fatturazione (art. 8)

Consiste nella emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da quattro a otto anni. È punito anche a carico di società ed enti

Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10)

Consiste nell'occultamento o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Reclusione da tre a sette anni. È punito anche a carico di società ed enti

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

Frode sottrattiva. È il caso di chi per sottrarsi al pagamento delle imposte sul reddito o dell'Iva (o di sanzioni e interessi) aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui beni propri o altrui, tali da rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva delle imposte. Reclusione da sei mesi a quattro anni (se superiore a 200mila €, da un anno a sei anni)

Reati in materia di riscossione

Varie figure:

- Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – art. 10-bis L. 74/2000
- Omesso versamento dell'Iva - art. 10-ter L.74/2000
- Indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti - art. 10-quater L. 74/2000

La confisca (art. 12 bis e ter). È sempre prevista la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, anche per equivalente. Nei casi di maggiore gravità ed entità dell'evasione, si applica la particolare confisca, anche per equivalente, dei beni del denaro e delle utilità di cui non sia possibile giustificare la provenienza e di cui il condannato risulta essere titolare, anche tramite interposti, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Cause di non punibilità (art. 13). La severità delle sanzioni penali è temperata dalla previsione di cause di non punibilità. Non sono punibili:

- I reati in materia di riscossione (art. 10-bis, 10-ter e 10-quater) se, prima dell'apertura del dibattimento di I grado, i debiti tributari (comprese le sanzioni amministrative e gli interessi) sono stati estinti integralmente, anche a seguito di procedure di adesione o conciliative, o di ravvedimento
- I reati dichiarativi (art. 2, 3, 4 e 5) se i debiti tributari (comprese le sanzioni amministrative e gli interessi) sono stati integralmente estinti a seguito di ravvedimento o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo, e prima che l'autore abbia avuto notizia di attività di controllo

Rilevanza dell'errore di diritto (art. 15). In ogni caso, non sono punibili le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

Circostanze attenuanti e aggravanti - art. 13 bis. Fuori dai casi di non punibilità, la pena è ridotta fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, i debiti tributari sono integralmente estinti, anche a seguito di procedure di adesione o conciliative. In caso di ravvedimento, è ammesso il c.d. patteggiamento della pena. La pena è aumentata della metà se concorre nel reato un consulente professionista o un intermediario finanziario attraverso l'elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che i reati in questione siano applicabili alla LRM. Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tali fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi al compimento di un reato.

2. Disciplina del Whistleblowing.

Con l'attuazione ed il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riformando il settore del whistleblowing, è stato introdotto l'obbligo di attivare un sistema per segnalare violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea è esteso oggi, oltre che a tutti gli enti pubblici, anche a quelli privati che nell'ultimo anno abbiano impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (a prescindere dal settore di appartenenza), nonché a quelli che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati. Per tale ragione, salvo quanto disposto nei precedenti articoli del presente modello, vengono istituiti dei canali di segnalazione interna all'azienda. L'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la gestione di tali canali è affidata a una persona specificamente formato per tale attività, indicata nella persona dell'_____, che garantisce indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza.

In particolare, l'ambito di applicazione oggettivo è esteso a tutti i casi in cui vengano segnalate violazioni del diritto dell'Unione, definite come atti od omissioni illecite ovvero che vanificano l'oggetto e le finalità di norme dell'Unione relative a specifici settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE;
- violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

I canali per ricevere le segnalazioni da parte di LRM Divisione Appalti SRL devono essere progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché di eventuali terzi citati nella segnalazione. Al whistleblower deve essere consentito di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o piattaforma online o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi. Inoltre, su richiesta del segnalante, deve essere possibile effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati. Sono altresì imposte determinate tempistiche, così come indicate dalla Direttiva: entro sette giorni il segnalante deve ricevere un avviso circa il ricevimento della segnalazione, che deve avere riscontro nel termine di tre mesi. Quanto alle segnalazioni esterne, i whistleblower possono segnalare violazioni alle autorità designate dagli Stati membri, nonché a quelle competenti a livello europeo, seguendo le stesse regole per la segnalazione interna anche con indicazione delle modalità sul sito web della Società, in una sezione separata e accessibile e ben identificata. Vi è la possibilità di divulgazione pubblica della segnalazione qualora non sia stata intrapresa un'azione adeguata nel termine di tre mesi dalla segnalazione e vi sia motivo per un pericolo imminente o palese per pubblico interesse e si ritenga che vi siano scarse possibilità che la segnalazione relativa alla violazione sia affrontata.

Permane l'obbligo di riservatezza in merito all'identità della persona segnalante, che non può essere divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La divulgazione dell'identità è ammessa solo qualora la deroga rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nell'ambito di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine

di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta. Quanto alle garanzie, la persona segnalante deve essere informata prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. L'informativa alla persona segnalante da parte dell'autorità competente deve contenere una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

La tutela si applica, oltre che in via diretta agli autori suddetti, ai seguenti soggetti:

- “facilitatori” (come già accennato, si tratta delle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona oggetto in via diretta di tutela che siano legate alla medesima da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona oggetto in via diretta di tutela che lavorino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con quest'ultima un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona oggetto in via diretta di tutela, gli enti per i quali la stessa persona lavori e gli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo della suddetta persona;
- segnalanti anonimi, le cui segnalazioni se circostanziate sono equiparate a quelle ordinarie.

La tutela del segnalante si applica anche nei casi in cui la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tutti i dati e le informazioni relativi alla segnalazione devono essere conservati diligentemente in modo da poterli fornire alle autorità competenti se necessario. Sono previste sanzioni – di natura civile, penale o amministrativa – effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti: - di coloro che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni, attuano atti di ritorsione o procedimenti vessatori contro i segnalanti, violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti; - delle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false.

Con riferimento all'ambito oggettivo, il d.lgs. 24/2023 riguarda le “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”. Restano fuori dall'ambito oggettivo: a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali; c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Sarà compito del destinatario effettuare un primo filtro di ammissibilità della segnalazione accertando la sussistenza dei requisiti essenziali al fine di accordare al segnalante le tutele previste. A tal proposito, l'Autorità rinvia ai criteri di inammissibilità da essa stessa utilizzati, tra cui:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Conclusa questa prima fase, può essere avviata l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne l'effettiva sussistenza, rispettando le specifiche norme di settore e i limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza, nonché quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata.

All'esito dell'istruttoria dovrà essere fornito apposito riscontro con l'indicazione delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Tale riscontro potrà riguardare:

- l'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi,
- l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;
- i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, qualora tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

Oltre alle segnalazioni in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica o in forma orale, mediante linee telefoniche o strumenti di messaggistica vocale su richiesta del whistleblower, è prevista, altresì, la possibilità di effettuare la segnalazione mediante un incontro diretto. L'accesso al canale esterno dell'ANAC, a norma di legge, è consentito nelle ipotesi in cui il soggetto segnalante:

1. operi in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
2. abbia già effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato seguito;
3. abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
4. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si dà atto che la normativa prevede la protezione dalle ritorsioni ed in particolare:

Divieto di ritorsione (art. 17)

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, anche solo tentata o minacciata. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti del soggetto segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. In materia di ritorsione, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Per ritorsione si intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante

o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto". Possono rappresentare una ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tra i soggetti che possono godere della protezione vi sono anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo³⁵.

Misure di sostegno (art. 18)

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'autorità giudiziaria, ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni, può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.

Protezione dalle ritorsioni (art. 19)

In merito alla fattispecie del licenziamento quale atto ritorsivo nei confronti del whistleblower, la norma prevede la sua nullità e il diritto del lavoratore licenziato alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970 o dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015, in ragione della disciplina applicabile al lavoratore. Ai sensi

dell'art. 19, co. 4, del Decreto, l'Autorità giudiziaria adita, qualora la ritorsione venga accertata, può adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, quali:

- il risarcimento del danno;
- la reintegrazione nel posto di lavoro;
- l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art. 17 del Decreto;
- la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

Limitazioni della responsabilità (art. 20)

Non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste. Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ALLEGATI:

1. MANUALE DELLA QUALITA' ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, EN/AS 9100, ISO 13485
 2. VISURA CAMERALE della LRM DIVISIONE APPALTI SRL
 3. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DI GRUPPO
 4. CODICE DISCIPLINARE (CCNL vigente)
 5. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI.
- 5Bis. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO SOGGETTI TERZI.
6. FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE del Modello all'ODV
 7. FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI del Modello all'ODV